

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 117-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE BERLINGIERI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MARAZZITA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 SETTEMBRE 1958

Comunicata alla Presidenza il 12 dicembre 1958

Soppressione delle Sezioni specializzate agrarie per la risoluzione delle controversie agrarie

ONOREVOLI SENATORI. — L'Organo destinato a decidere le controversie agrarie, fu costituito dalla legge 18 agosto 1948 numero 1140 con le Sezioni specializzate agrarie presso i Tribunali, che sostituirono le Commissioni arbitrali di cui all'articolo 9 del decreto 1° aprile 1947, n. 277.

Ciò era perfettamente rispondente alla norma costituzionale, che non consente Magistrature speciali. Invero, l'articolo 102 della Costituzione dispone: « Non possono essere istituiti giudici straordinari o speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli Organi giudiziari ordinari Sezioni specializzate per determinate materie, anche con

la partecipazione dei cittadini idonei, estranei alla Magistratura ».

Pertanto, il disegno di legge in esame, che propone la soppressione di dette Sezioni specializzate presso i Tribunali ordinari si appalesa non perfettamente ineccepibile sotto il profilo della legalità costituzionale. Detto disegno di legge, in verità, non può avere il favorevole parere della vostra Commissione, così come proposto, soprattutto per le seguenti altre considerazioni.

Non sembra opportuno modificare il rito delle controversie agrarie in questo momento di attesa vigilia della riforma del

diritto sostanziale relativo ai rapporti agrari, che potranno trovare eventuale più idonea disciplina processuale quando si sarà avuta ampia conoscenza delle particolari disposizioni, le quali potranno essere armonizzate ed assunte in definitiva regolamentazione del relativo rito.

Inoltre, l'articolo 2 del disegno di legge in esame devolve ai Pretori, quali giudici di prima sede, la competenza a risolvere le diverse e numerose controversie agrarie, qualunque sia il loro valore.

Ma ciò significa ancora più oberare di maggior lavoro questo già oberato giudice unico, quasi sempre senza sostituto, od aggiunto, e quando già è stata fatta proposta di elevare il valore della sua competenza: il che costituirà indubbio e gravoso onere lavorativo, addirittura insopportabile, con la conseguenza del deprecato ritardo nella svelta amministrazione della giustizia.

Oltre a ciò, il successivo articolo 3 costituisce una patente contraddizione rispetto alla norma della precedente disposizione.

Invero, mentre per l'articolo 2 le controversie agrarie, qualunque sia il loro valore, sono tutte devolute al Pretore, viceversa le controversie riguardanti affitto tra proprietario e persona che non sia coltivatore diretto dovrebbero essere di competenza del Magistrato ordinario col rispetto della competenza in ordine al valore.

Ma le dette controversie relative al suo indicato affitto se fossero considerate non agrarie non avrebbero affatto bisogno della espressa regolamentazione dell'articolo 3 in esame, trovando applicazione le comuni norme degli articoli 8 e 10 e seguenti del Codice di procedura civile. E se, invece, fos-

sero da considerarsi agrarie, alla stregua della medesima norma di cui all'articolo 2, dovrebbero essere anche di competenza dello stesso Pretore, ivi indicato.

Inoltre, l'articolo 4 enuncia la facoltà del giudice di farsi assistere da un consulente tecnico, per le esigenze di valutazioni tecniche. Ma la enunciazione in oggetto è superflua, poichè la stessa norma dell'articolo 61 del Codice di rito civile concede *ex officio* al giudice la medesima facoltà.

Va aggiunto ancora, che dinanzi alle Sezioni specializzate agrarie il rito non comporta forme e termini rigorosi, come il rito ordinario civile; sicchè le parti contendenti oggi godono di minor rigore e di maggiori e più generose possibilità istruttorie, appunto in considerazione della particolare natura dei rapporti, posti in contesa e della stessa qualità particolare dei litiganti.

I quali, per ultimo, non godrebbero nemmeno, come attualmente godono, delle agevolazioni ed esenzioni fiscali e tributarie concesse per il particolare processo dinanzi alle Sezioni specializzate; sopresse le quali, tutti quanti i su cennati benefici verrebbero a mancare, con l'aggravio del bollo e del registro incidente sugli agricoltori e sugli operai in agricoltura.

Infine, gli inconvenienti lamentati circa il funzionamento delle Sezioni specializzate, ove esistessero, non sarebbero peculiari di queste, ma riguarderebbero, in genere, questo tipo di Organi giurisdizionali, che pure la Costituzione prevede.

Pertanto, la vostra Commissione non può dichiararsi favorevole all'approvazione del disegno di legge in oggetto.

BERLINGIERI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le Sezioni specializzate per la risoluzione delle controversie agrarie istituite presso i Tribunali in primo grado e le Corti di appello in secondo grado con le leggi 4 agosto 1948, n. 1094 e 18 agosto 1948, n. 1140 e successive modificazioni sono soppresse.

Art. 2.

Le controversie di cui al precedente articolo sono di competenza del Pretore. Avverso la decisione del Pretore è ammesso appello davanti al Tribunale con il rito ordinario.

Art. 3.

Se la controversia riguarda un rapporto di affitto tra proprietario e persona che non

sia coltivatore diretto, la competenza a conoscere della stessa spetta al Magistrato ordinario competente per valore.

Art. 4.

Nei procedimenti relativi alle controversie di cui agli articoli 1 e 2, il giudice per le esigenze di valutazioni tecniche che tali controversie possono importare, può farsi assistere da un consulente tecnico, da scegliere in un albo speciale istituito presso ogni Tribunale.

Art. 5.

Le attuali Sezioni specializzate continueranno a esercitare la loro attività giurisdizionale limitatamente ai giudizi in corso e fino al loro esaurimento.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.